

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA SUCCESSIVA DONAZIONE,
NONCHE' LA GESTIONE, DI UNA STRUTTURA MODULARE AD USO
RICREATIVO/SPORTIVO NEL CENTRO SPORTIVO "FILIPPO MICHELI" DEL
COMUNE DI NORCIA.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno

TRA

—il Comune di Norcia, di seguito "Comune" - con sede in Norcia, in Via A. Novelli n. 1, nella persona di NICOLA ALEMANNO Sindaco pro-tempore, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione di Giunta Comunale n. del

E

—la COMPAGNIA BALESTRIERI DI NORCIA (di seguito denominato Donatore), con sede in NORCIA, C.F. _____, nella persona di _____ in qualità di Presidente pro-tempore;

di seguito congiuntamente, "le Parti";

PREMESSO CHE

- In data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- In conseguenza di ciò è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";
- In data 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il 1 giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";
- Con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo *stato di emergenza*, in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
- In data 26 agosto 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti

all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

- In data 28 agosto 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 389, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- In data 1° settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 391, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- In data 6 settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 392, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- In data 13 settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 393, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- In data 19 settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 394, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- L'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli Enti Pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata. A tal fine, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- In data 26/10/2016 si sono ripresentate scosse di rilevante entità creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;
- Gli eventi sismici in parola hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché danneggiamenti a strutture e infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di Norcia, di cui diverse ad uso sociale e sportivo;
- Al fine di venire incontro ai disagi conseguenti agli eventi richiamati, la COMPAGNIA BALESTRIERI DI NORCIA ha promosso il progetto per la REALIZZAZIONE E LA

SUCCESSIVA DONAZIONE, DI UNA STRUTTURA MODULARE AD USO RICREATIVO/SPORTIVO NEL CENTRO SPORTIVO "FILIPPO MICHELI" DEL COMUNE DI NORCIA, con l'obiettivo di donare al territorio di Norcia un'opera tale da rendere utilizzabile il campo da tiro della Balestra Antica da Banco e rilanciare le attività sportivo-ricreative comunali, vista anche la DGM n° 129 del 05/05/2005, con la quale veniva concessa l'area alla citata Compagnia Balestrieri di Norcia.

- la COMPAGNIA BALESTRIERI DI NORCIA, individuato dalla Convenzione quale Donatore, ha presentato al Comune una proposta progettuale per la realizzazione di una struttura modulare ad uso ricreativo/sportivo, con una superficie pari a 100,00 mq circa, che si sviluppa su un unico livello fuori terra. La struttura, oggetto della proposta, è costituita da un'unica unità immobiliare, il tutto fornito e messo in opera e che sarà oggetto di apposito progetto approvato da parte degli uffici competenti del Comune.
- L'area è individuata urbanisticamente come zona "S", distinta al foglio n. 123, part. n. 1227 di proprietà del Comune di Norcia e sulla quale verrà realizzata la succitata struttura modulare permanente.
- Si rende necessario definire, attraverso la stipula della presente convenzione ai sensi del citato articolo 6 della legge 225/1992, i rapporti tra le Parti per la realizzazione e la successiva donazione della Struttura;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 (Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e il Donatore, ai fini della realizzazione e della successiva donazione al medesimo Comune, nonché della gestione della struttura modulare permanente, ad uso ricreativo/sportivo, da ubicare nel Comune di Norcia, presso il Centro Sportivo "Filippo Micheli", nell'area individuata catastalmente al foglio 123 part. 1227, inserita nella zona "S" del P. di F., di proprietà del Comune.
2. La struttura modulare permanente ad uso ricreativo/sportivo, oggetto di convenzione risulta essere composta da una unica unità immobiliare di circa 100 mq, come nella proposta progettuale e nel disegno architettonico allegato alla presente Convenzione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 3 (Impegni del Donatore)

1. Il Donatore si impegna, a:
 - a) Predisporre tutta la progettazione preliminare ed esecutiva, in accordo con il Comune, della struttura oggetto della presente Convenzione, compresa la parte relativa alle opere di

fondazione, entro _____ giorni solari dalla stipula della presente convenzione;

- b) Acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla osta necessari ai fini dell'approvazione del progetto da parte degli Enti preposti, sia dal punto di vista urbanistico che paesaggistico-ambientale;
- c) Provvedere alla realizzazione a perfetta regola d'arte, dell'intervento di cui all'art. 2, entro e non oltre il termine di giorni ____ (_____) solari, salvo imprevisti, a decorrere dalla data di consegna formale dell'area;
- d) Attivarsi tempestivamente e fattivamente, per quanto di propria competenza, ai fini del rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente;
- e) Compiere le attività necessarie per la realizzazione delle opere previste dalla presente convenzione, così come descritte nel progetto in allegato;
- f) Nominare tutte le figure tecniche necessarie, quali, ad esempio, Progettista architettonico e strutturale, il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e il/i Collaudatore/i tecnico/i, per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2;
- g) Effettuare la manutenzione ordinaria della struttura in oggetto, dei beni donati e delle aree circostanti, nonché a provvedere a dar corso a tutte le successive attività di gestione eventualmente necessarie e richieste dalle vigenti norme;
- h) Disporre, attraverso l'affissione di apposita targa, la riconoscibilità del Donatore quale finanziatore totale dell'intervento indicato all'art. 2;
- i) L'intervento sarà realizzato nel rispetto della procedura autorizzativa indicata dal Comune oggetto d'intervento e dagli Enti preposti seguendo le indicazioni rilasciate dagli Enti stessi in materia di costruzioni. La consegna delle opere e l'inizio dei lavori in cantiere sono subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per svolgere i lavori ed alla immediata disponibilità dell'area;
- a) Donare definitivamente la struttura al Comune di Norcia, completa di tutti i necessari atti tecnici-amministrativi previsti dalla normativa vigente;

Articolo 4 (Impegni del Comune)

Il Comune si impegna a:

- a) Mettere a disposizione del Donatore l'area individuata per la realizzazione dell'opera, libera da cose e/o persone;
- b) Predisporre tutto il necessario per la realizzazione del cantiere;
- c) Realizzare l'allaccio alle reti pubbliche di tutta l'impiantistica realizzata da parte del donatore;
- d) Curare l'organizzazione della mobilità e dell'assetto urbano, ai fini della piena fruizione della struttura una volta ultimata;
- e) La struttura oggetto della donazione, dovrà essere utilizzata esclusivamente per attività ricreative/sportive;
- f) Procedere alla presa in carico dei beni e delle opere di cui trattasi, al momento della consegna in

- tutte le sue parti;
- g) Predisporre idonea segnaletica stradale per garantire sicurezza all'area.

Articolo 5 (Durata ed efficacia della convenzione)

1. La validità della presente convenzione è subordinata alla verifica della realizzazione di quanto in essa contenuto nel suo articolato e all'approvazione del progetto esecutivo da parte degli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni urbanistiche e/o paesaggistiche e successivamente da parte degli uffici Tecnici del Comune di Norcia.
2. La convenzione cessa a seguito della perfezione della donazione, acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile.
3. La donazione verrà perfezionata con formale atto di donazione una volta completata la realizzazione della struttura. Il valore dei beni donati al Comune di Norcia verrà individuato sulla base del progetto esecutivo.
4. Con successivo atto verranno definiti i rapporti relativi alla gestione della struttura tra il Comune di Norcia e la Compagnia Balestrieri di Norcia.

Articolo 6 (Importo delle opere)

1. L'importo delle opere donate al Comune di Norcia non potrà superare l'importo complessivo di € _____ (_____/__), IVA inclusa, che sarà interamente a carico dei Donatori.

Articolo 7 (Foro competente)

1. Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, non definibili in via stragiudiziale, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro di Spoleto.

Articolo 8 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto nella convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile.

FIRME

Per il Comune

Per Compagnia Balestrieri di Norcia

Nicola Alemanno

SINDACO

PRESIDENTE PROTEMPORE